



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1588

LL.RR. 34/94 - 8/98 - Accordo di Programma per la realizzazione di un opificio industriale sulla S.S. 93 Via Canosa Km. 4+550 nel comune di Barletta (BA). Ditta: PIERRO Riccardo.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n. 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n. 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Barletta con nota n. 28979 del 12.04.2001, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "PIERRO RICCARDO" di un opificio industriale sulla S.S. 93 Via Canosa Km. 4+550 nell'ambito del territorio comunale.

Con nota n. 25563 del 23.07.2001, assunta al protocollo dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia al n. 7892 del 28.08.2001, il Comune di Barletta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente del comune di Barletta come zona "E" - "Verde Agricolo", della superficie catastale complessiva di mq 5.212, così come riportato alle particelle n. 822, 820, 818, 816, 814, 812, 810, 808 del foglio di mappa n. 16, del comune di Barletta confinate con la S.S. 93 Via Canosa Km. 4+550.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici desumibili dagli elaborati di progetto:

- Superficie territoriale: mq. 5.484,49;
- Superficie da cedere al comune per parcheggio: mq. 550,00;
- Superficie fondiaria: mq. 4934,49;
- Superficie coperta complessiva opificio, uffici ed alloggio: mq. 1.419,78;
- Rapporto di copertura: mq/mq 28,77%;
- H max: ml. 10,30;

- Volume da edificare: mc. 7.542,10;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 1,3765;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 1,5284;

A seguito della rilevata non coincidenza tra la superficie catastale, risultante dal titolo di proprietà, e quella indicata negli elaborati di progetto, si riportano di seguito i parametri e gli indici urbanistici dell'intervento rideterminati in funzione della superficie catastale del lotto (salvo maggiori ed eventuali specificazioni da fornirsi in sede di ratifica consiliare):

- Superficie territoriale: mq. 5.212,00;
- Superficie da cedere al comune per parcheggio: mq. 550,00;
- Superficie fondiaria: mq. 4662,00;
- Superficie coperta complessiva opificio, uffici ed alloggio: mq. 1.419,78;
- Rapporto di copertura: mq/mq 30,45%;
- H max: ml. 10,30;
- Volume da edificare: mc. 7.542,10;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 1,4471;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 1,6178;

L'intervento prevede di realizzare due corpi di fabbrica interconnessi ai fini del ciclo produzione di capi di maglieria, composti al piano terra da area per lavorazione, stoccaggio e deposito ed al piano primo posto a quota + 4,30 m. sul livello stradale rispettivamente zona uffici e abitazione del custode ed area per esposizione e campionatura.

Il primo corpo di fabbrica, infatti, prevede al piano terra una zona lavorazione, stoccaggio e deposito di 1.000 mq ed una zona uffici al piano primo di superficie pari a circa 160 mq; il secondo nucleo produttivo prevede al piano terra la zona lavorazione e deposito di superficie pari a circa 419,78 mq ed un piano primo di circa 230 mq, composto da area adibita a uffici, esposizione e campionatura ed area di 99,77 mq per l'abitazione del custode.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, di seguito riportati:

Relazione Tecnica;

Relazione geologica e geotecnica;

Tav. 1 - stralci di piano e planimetrie;

Tav. 2 - superfici e volumi;

Tav. 3 - pianta piano terra;

Tav. 4 - pianta piano primo;

Tav. 5 - prospetti;

Tav. 6 - sezioni;

Tav. 7 - layout;

Stralcio catastale in scala 1:1000;

Cartografia aerofotogrammetrica con l'indicazione:

1. Delle aree interessate dalla variante;
 2. Dello stato di fatto;
 3. Sulla presenza di eventuali beni (morfologici, naturalistici, ecc.);
 4. Delle urbanizzazioni primarie e secondarie esistenti;
 5. Delle vigenti destinazioni urbanistiche;
 6. Delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie da realizzarsi o da completarsi;
 7. Delle aree interessate dalla nuova destinazione urbanistica con la specifica dei parametri urbanistici e delle relative norme di attuazione;
- Progetto di impresa (contenete il Business Plan);

Schema di convenzione attuativa.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Barletta, risulta:

a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 21 unità;
b) che il Dirigente del Settore XII - Urbanistica del Comune di Barletta nel premettere e considerare, con nota n. 25563 del 12.07.2001, tra l'altro, quanto segue:

- Il Comune di Barletta non possiede aree libere destinate ad insediamenti produttivi ex art. 27 L.S. 865/71;

- Attualmente tali insediamenti vengono realizzati sulle residue aree produttive di proprietà privata in conformità alle N.T.A. del vigente PRG;

- La Ditta Piero Riccardo ha prodotto certificazione sostitutiva di notorietà attestante l'indisponibilità di aree nelle zone destinate dal vigente PRG ad insediamenti produttivi;

- Con Deliberazione di C.C. n. 31 del 13.03.2000 è stata adottata la variante generale al PRG per la conformità alla L.R. n. 56/80 e che, in particolare viene prescritto per le maglie non edificate la formazione di uno strumento urbanistico attuativo ad oggi mancante;

ha attestato l'impossibilità di allocare in zona urbanistica con destinazione conforme, l'intervento produttivo proposto dalla Ditta Piero Riccardo.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "PIERRO RICCARDO" sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano interferenze con le direttrici di espansione dell'abitato. Peraltro, l'area in questione, come già rilevato, trovandosi in fregio alla SS. N. 93 tratto Barletta-Canosa costituisce condizione di notevole importanza per i flussi produttivi e commerciali.

L'intervento dovrà, però, essere subordinato alle seguenti condizioni:

1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444 una superficie pari al 10% di quella totale del lotto.

2) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;

3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;

4) Rilascio da parte del Genio Civile di Bari del nulla-osta previsto dalla l.s. N. 64/74 e ciò prima dell'emissione del Decreto di approvazione dell'A. di P. da parte del Presidente della G.R.;

5) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;

6) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di adduzione dell'acqua potabile e alla rete di smaltimento delle acque reflue di fogna bianca e nera nonché del relativo ciclo di trattamento ed eventuale allontanamento dei residui di trattamento in conformità alla vigente legislazione in materia, nonché degli impianti per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'insediamento;

7) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 21 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione

diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona artigianale, con indici e parametri urbanistico-edilizi così come sopra rideterminati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del Dlgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Barletta.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo, risultano interessate, come già detto, dal vincolo sismico; pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Bari del parere previsti dall'art. 13 della legge 64/74.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Inoltre, ricadendo le aree interessate dall'intervento in ambito normale "E" del PUTT/Paesaggio (approvato dalla G.R. con delibera n. 1748/2000) la variante urbanistica non è soggetta a "parere paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.01 - punto 2 - e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Barletta per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta "PIERRO RICCARDO" di un opificio per la produzione di capi di maglieria nel territorio del Comune di Barletta;

DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Barletta rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Prof. Francesco SALERNO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un insediamento industriale per la produzione di capi di maglieria nel Comune di Barletta da parte della Ditta "PIERRO RICCARDO".

PREMESSO:

1. che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 8 del 28/01/98 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

2. che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali, artigianali, turistico ed alberghiero;

3. che, ai sensi del richiamato art. 34 del D.lvo 267/2000, l'Accordo di Programma, se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con decreto del Presidente della Regione determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO:

1. che la Ditta "Pierro Riccardo" ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Barletta, dell'insediamento produttivo a carattere industriale operante nel settore dell'abbigliamento;

2. che in assenza di aree giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Barletta ha chiesto, con istanza in data 12.04.2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e L.R. n. 8 del 28/01/98, di apposito Accordo di

Programma per la realizzazione di una struttura produttiva a carattere industriale da parte della ditta "Pierro Riccardo" su un'area attualmente tipizzata "E" - "Verde agricolo", in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO:

della documentazione trasmessa dall'Amministrazione Comunale di Barletta:

- a) che l'intervento progettuale proposto attiene alla fattispecie giuridica di nuova realizzazione di una struttura produttiva in area dell'estensione catastale complessiva di mq. 5.212 con destinazione a zona E1 "verde agricolo" nel vigente strumento urbanistico;
- b) che l'area individuata risulta censita nel catasto terreni in agro di Barletta al fog. N. 16 particelle nn. 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820 e 822;
- c) che la ditta "Pierro Riccardo" si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione come per legge, necessarie per l'insediamento della struttura produttiva e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 21 unità;

VISTA

la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Barletta ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994, n. 34 e 28/01/1998, n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte della ditta "Pierro Riccardo"

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Barletta, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione delle LL.RR. 19/12/94, n. 34 e 28/01/98, n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Barletta con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della ditta "Pierro Riccardo" di una struttura produttiva nel settore industriale, destinato alla produzione di capi di maglieria esterna nel Comune di Barletta in variante al vigente strumento urbanistico. La predetta struttura ricade in zona tipizzata E1 "verde agricolo" del vigente strumento urbanistico del Comune di Barletta. Per una migliore identificazione del programma costruttivo dell'area dell'intervento, si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera G.R. n. _____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, nella misura di mq. 550,00 ai sensi dell'art. 5, punto 1 del D.M. n° 144/68, risultano individuati nella tav. 6 denominata "urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzarsi allegata alla documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Barletta con nota n. 25563 del 23.07.2001.
- 4) La ditta "Pierro Riccardo" inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria (D.M. 2/4/68 art. 5), reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di trattamento, sulla base di quanto dichiarato negli elaborati progettuali ed in particolare nell'elaborato denominato "Analisi del territorio in termini di urbanizzazioni primarie e secondarie" e comunque in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Barletta e la ditta "Pierro Riccardo" diretta a disciplinare:
 - L'obbligo da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura prevista per legge.
 - l'obbligo della cessione delle aree per standards urbanistici (art. 5, punto 1 D.M. n. 1444/68) da cedere all'Amministrazione Comunale nella misura minima del 10% così come indicata nella tav. 6 denominata

"urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzarsi" allegata alla documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Barletta con nota n. 25563 del 23.07.2001.

- l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

- l'obbligo, per l'intervento, di ottemperare a tutti i dettami normativi in materia sanitaria e di sicurezza del lavoro e/o ambientale.

- l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, nei termini di cui alla richiamata delibera di G.R. di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali previsti di n. 21 unità e del vincolo della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato.

Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Barletta ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Barletta. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Barletta, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione a pena di decadenza.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà alla ditta "Pierro Riccardo" la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Barletta provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

Ai sensi dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Barletta. In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Il Presidente della
Comune di Barletta Regione Puglia
Prof.Francesco Salerno Dott.Raffaele Fitto
